Supplemento ordinario n. 5 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 271 del 31 ottobre 1961

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 31 ottobre 1961 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

LEGGE 29 ottobre 1961, n. **1124.**

Stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962.

LEGGE 31 ottobre 1961, n. **1125.**

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962.

LEGGE 31 ottobre 1961, n. **1126.**

Stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962.

LEGGE 31 ottobre 1961, n. **1127.**

Stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962.

LEGGE 31 ottobre 1961, n. **1128.**

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 ottobre 1961, n. 1124.

Stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 ottobre 1961

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	SPESE GENERALI	
1	Stipendi ed altri assegni fissi al Ministro ed ai Sottosegretari di Stato (*Spesa fissa ed obbligatoria*)	10.500.000
2	Spese per i viaggi compiuti dal Ministro e dai Sottosegretari di Stato . . .	10.000.000
3	Assegni ed indennità agli addetti al Gabinetto del Ministro ed alle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato	27.000.000
4	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale effettuate dal personale addetto al Gabinetto del Ministro ed alle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato .	5.000.000
5	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero effettuate dal personale addetto al Gabinetto del Ministro ed alle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato	2.000.000
6	Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo e dei ruoli aggiunti, compreso quello comandato da altre Amministrazioni dello Stato (*Spesa fissa ed obbligatoria*)	586.100.000
7	Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e dei ruoli aggiunti, compreso quello comandato da altre Amministrazioni dello Stato (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni)	65.000.000
8	Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, compreso quello comandato da altre Amministrazioni dello Stato e relativi oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione (*Spesa fissa ed obbligatoria*)	7.600.000
9	Compensi per lavoro straordinario al personale non di ruolo (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni) . . .	1.200.000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962
10	Paghe ed altri assegni fissi, compresi gli oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione, agli operai giornalieri assunti con contratto di diritto privato (art. 3, ultimo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67 e art. 14 della legge 27 maggio 1959, n. 324) . .	10.000.000
11	Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale del Ministero ed a quello di altre Amministrazioni dello Stato per prestazioni rese nell'interesse del Ministero medesimo (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	13.000.000
12	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale effettuate dal personale	17.500.000
13	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero effettuate dal personale	15.000.000
14	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per i trasferimenti del personale	300.000
15	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per missioni compiute da estranei	300.000
16	Gettoni di presenza e compensi ai componenti di Commissioni (decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5)	16.000.000
17	Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle relative famiglie	8.500.000
18	Compensi per speciali incarichi conferiti ai sensi dell'art. 380 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 . .	15.000.000
19	Spese per accertamenti sanitari (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e legge 15 febbraio 1958, n. 46) (*Spese obbligatorie*)	150.000
20	Spese per cura, per ricovero in istituti sanitari e per protesi nei casi di aspettative per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio; nonchè indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita dal personale (art. 68 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3) (*Spese obbligatorie*)	100.000
21	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	19.000.000
22	Rimborso forfettario all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato degli oneri e delle spese da essa sostenuti per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario (articolo 1 della legge 29 novembre 1957, n. 1155)	380.000
23	Fitto di locali	73.000.000
24	Manutenzione, riparazioni, ed adattamento di locali .	8.000.000
25	Acquisto, funzionamento e manutenzione di macchinario speciale	4.000.000
26	Spese per la biblioteca	2.500.000
27	Spese per l'acquisto di pubblicazioni, riviste e giornali italiani ed esteri nonchè di abbonamento ad agenzie d'informazioni	6.000.000
28	Spese di rappresentanza e di ospitalità	10.000.000
29	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori (*Spese obbligatorie*)	250.000
30	Residui passivi perenti agli effetti amministrativi eliminati ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spese obbligatorie*).	*per memoria*
31	Spese casuali	3.400.000
		936.780.000
	DEBITO VITALIZIO E TRATTAMENTI SIMILARI	
32	Pensioni ordinarie ed assegni di caroviveri (*Spese fisse ed obbligatorie*)	70.600.000
33	Indennità per una sola volta in luogo di pensione ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificati dall'art. 11 del regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*) . . .	5.000.000
34	Indennità di licenziamento al personale non di ruolo (*Spesa obbligatoria*)	2.000.000
		77.600.000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962
	SPESE PER I SERVIZI DEL TURISMO	
35	Contributi a favore di Enti pubblici o di diritto pubblico, per iniziative e manifestazioni che interessino il movimento turistico (legge 4 agosto 1955, n. 702) . .	300.000.000
36	Contributi dello Stato a favore degli Enti provinciali per il turismo (art. 10 della legge 4 marzo 1958, n. 174)	2.900.000.000
37	Contributi *una-tantum* a favore di Enti che, senza scopo di lucro, svolgano attività dirette ad incrementare il movimento dei forestieri od il turismo sociale o giovanile (art. 12 della legge 4 marzo 1958, n. 174) . .	100.000.000
38	Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.) (legge 4 agosto 1955, n. 705)	1.055.000.000
39	Spese per la stampa e la diffusione della rassegna turistica e di altre pubblicazioni	4.000.000
40	Spese per il funzionamento e lo svolgimento delle attività concernenti il turismo	50.000.000
41	Spese per la partecipazione dell'Italia alla propaganda turistica europea negli Stati Uniti d'America (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 settembre 1947, n. 941) (*Spesa obbligatoria*)	32.000.000
		4.441.000.000
	SPESE PER I SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA	
42	Vigilanza sulla produzione delle pellicole cinematografiche — Spese relative alle attività cinematografiche ed alla fornitura e manutenzione degli impianti tecnici (legge 25 giugno 1913, n. 785 e regio decreto 9 aprile 1928, n. 941)	2.500.000
43	Acquisto di copie di film e documentari a carattere artistico e culturale per la loro diffusione all'estero. Concorso nella produzione e diffusione di documentari di interesse culturale prodotti sotto gli auspici di Organismi internazionali. Diffusione all'estero di notiziari cinematografici italiani	10.000.000
		12.500.000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962
	SPESE PER I SERVIZI DEL TEATRO	
44	Quota del 6,17 per cento sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari da erogare ai sensi dell'art. 4 del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, convertito nella legge 6 giugno 1935, n. 1142, e con le modalità di cui al regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1547, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 423 (*Spese obbligatorie e d'ordine*)	347 000 000
45	Somma pari al 2 per cento di tutti i proventi effettivi lordi della Società R.A.I. - Radio Televisione Italiana - da destinare al finanziamento di manifestazioni teatrali e musicali all'interno ed all'estero (art. 2 della Convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la R.A.I., approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1034) (*Spese obbligatorie*)	*per memoria*
46	Spese per la censura teatrale e la vigilanza governativa	3 000 000
		350.000.000
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	SPESE PER I SERVIZI DEL TURISMO	
47	Contributi rateali per riparare, ricostruire, costruire, migliorare e arredare alberghi, stabilimenti idrotermali e balneari, rifugi alpini e impianti in genere che costituiscono coefficienti per l'incremento turistico stabiliti dal decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 399 (14ª delle 27 annualità)	150 000 000
48	Contributi per costruire, costruire ed arredare, arredare, ampliare o migliorare alberghi, stabilimenti idrotermali o balneari, rifugi alpini, locali ricettivi o impianti che costituiscono coefficienti per l'incremento turistico (articoli 3 e 9 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452 e art. 2, lettera *a*), della legge 29 luglio 1949, n. 481) (16ª delle 25 annualità)	2 500 000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962
49	Fondo commisurato allo 0,50 per cento dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici da erogare per la concessione di contributi a favore delle Aziende autonome di soggiorno e cura (art. 30, secondo comma, della legge 29 dicembre 1949, n. 958, art. 1 della legge 22 dicembre 1959, n. 1097 e legge 22 dicembre 1960, n. 1565) *(Spesa obbligatoria)*	450.000.000
		602.500.000
	SPESE PER I SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA	
50	Fondo commisurato al 16 per cento dell'introito lordo degli spettacoli, nei quali siano stati proiettati film nazionali lungometraggi, da erogare per la concessione di contributi ai produttori dei film stessi (articolo 11 della legge 31 luglio 1956, n. 897, art. 1 della legge 22 dicembre 1959, n. 1097 e legge 22 dicembre 1960, n. 1565 *(Spese obbligatorie)*	6.000.000.000
51	Fondo commisurato al 2 per cento dell'introito lordo degli spettacoli, nei quali siano stati proiettati film nazionali cortometraggi, da erogare per la concessione di contributi ai produttori dei film stessi (articolo 3 della legge 22 dicembre 1959, n. 1097 e legge 22 dicembre 1960, n. 1565 *(Spesa obbligatoria)*	700.000.000
52	Fondo commisurato all'1,75 per cento dell'introito lordo degli spettacoli, nei quali siano stati proiettati film nazionali di attualità, da erogare per la concessione di contributi ai produttori dei film stessi (art. 15 della legge 31 luglio 1956, n. 897, art. 1 della legge 22 dicembre 1959, n. 1097 e legge 22 dicembre 1960, n. 1565) *(Spesa obbligatoria)*	1.700.000.000
53	Fondo per l'assegnazione di premi ai film lungometraggi dichiarati prodotti per la gioventù (art. 14 della legge 31 luglio 1956, n. 897, art. 1 della legge 22 dicembre 1959, n. 1097 e legge 22 dicembre 1960, n. 1565) .	100.000.000
54	Premi per i film lungometraggi nazionali ritenuti di particolare valore tecnico, artistico e culturale (art. 17 della legge 31 luglio 1956, n. 897, art. 1 della legge 22 dicembre 1959, n. 1097 e legge 22 dicembre 1960, numero 1565)	125.000.000
55	Premi per i film cortometraggi nazionali ritenuti di particolare valore tecnico, artistico e culturale (art. 17 della legge 31 luglio 1956, n. 897, articoli 1 e 4 della legge 22 dicembre 1959, n. 1097 e legge 22 dicembre 1960, n. 1565)	240.000.000
56	Fondo da devolvere per le finalità indicate nell'art. 30 della legge 29 dicembre 1949, n. 958 modificato dall'art. 24 della legge 31 luglio 1956, n. 897 (art. 1 della legge 22 dicembre 1959, n. 1097 e legge 22 dicembre 1960, n. 1565)	950.000.000
57	Sovvenzione straordinaria a favore dell'Istituto nazionale LUCE per la sistemazione delle passività arretrate (art. 2 della legge 22 dicembre 1959, n. 1097) (ultima delle tre annualità)	300.000.000
		10.115.000.000
	SPESE PER I SERVIZI DEL TEATRO	
58	Somma corrispondente al 12 per cento dell'85 per cento dei diritti erariali introitati dallo Stato sugli spettacoli di qualsiasi genere, comprese le scommesse, al netto dell'aggio spettante alla Società italiana autori ed editori da erogare, ai sensi dell'art. 7 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538 e successive disposizioni, per la concessione di contributi a favore degli Enti autonomi lirici, della istituzione dei concerti dell'Accademia di Santa Cecilia e di altri Enti e istituzioni teatrali e musicali non aventi scopo di lucro (art. 3 della legge 3 dicembre 1957, n. 1144) *(Spesa obbligatoria e d'ordine)*	2.350.000.000
59	Quota del 6 per cento del gettito dei diritti erariali introitati dallo Stato sugli spettacoli di qualsiasi genere, comprese le scommesse, al netto dell'aggio spettante alla Società italiana autori ed editori, destinata a sovvenzionare, sia all'interno della Repubblica che all'estero, manifestazioni teatrali di particolare importanza artistica e sociale (art. 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62 e art. 1 della legge 3 dicembre 1957, n. 1144) *(Spesa obbligataria e d'ordine)* .	1.700.000.000
60	Contributi alla Sezione autonoma del credito fondiario della Banca nazionale del lavoro a titolo di concorso nell'ammortamento dei mutui concessi ai Comuni che intendono costruire o rinnovare stabili adibiti ad uso	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962
	di teatri e ad altri Enti che abbiano personalità giuridica e che per le loro finalità possono favorire lo sviluppo del teatro senza scopo di lucro (art. 5 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1150, convertito nella legge 18 gennaio 1939; n. 466 e art. 1 della legge 4 aprile 1940, n. 436)	560.000
61	Somma occorrente per l'ammortamento dei mutui contratti dagli Enti autonomi lirici previsti dal regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, con l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane (6ª delle 9 rate previste dalla legge 14 dicembre 1955, n. 1296 e dall'art. 6 della legge 31 luglio 1956, n. 898 e 1ª delle 9 rate previste dalla legge 20 ottobre 1960 n. 1263)	2.861.238.950
		6.911.798.950
	CATEGORIA II — *Movimento di capitali*	
	ACCENSIONE DI CREDITI	
62	Somma da versare ai sensi dell'art. 2 lettera *c*), della legge 4 agosto 1955, n. 691, al fondo di rotazione destinato alla concessione di mutui per la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento e l'adattamento di immobili ad uso di alberghi e di pensioni a tipo alberghiero e per il relativo arredamento, nonchè per l'ammodernamento e il rinnovo dell'arredamento di alberghi e pensioni a tipo alberghiero esistenti (5ª delle quattordici quote)	47.500.000
63	Somma da versare ai sensi degli articoli 3, lettera *c*), e 4 della legge 4 marzo 1958, n 174, ad incremento del fondo di rotazione di cui all'art 1 della legge 4 agosto 1955, n. 691, destinato alla concessione di mutui per la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento e l'adattamento di immobili ad uso di alberghi e di pensioni a tipo alberghiero e per il relativo arredamento, nonchè per l'ammodernamento e il rinnovo dell'arredamento di alberghi e pensioni a tipo alberghiero esistenti	*per memoria*
		47.500.000

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I — SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I — *Spese effettive*

Spese generali	936 780.000
Debito vitalizio e trattamenti similari . .	77 600 000
Spese per i servizi del turismo	441 000 000
Spese per i servizi della cinematografia .	12 500 000
Spese per i servizi del teatro	350 000 000
Totale della Categoria I - Parte ordinaria . . .	817.880.000

TITOLO II — SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA I — *Spese effettive*

Spese per i servizi del turismo . . .	602 500 000
Spese per i servizi della cinematografia	10 115 000 000
Spese per i servizi del teatro	6 911 798 950
Totale della Categoria I - Parte straordinaria	17.629.298 950

CATEGORIA II — *Movimento di capitali*

Accensione di crediti	47 500 000
Totale della categoria II - Parte straordinaria .	47.500.000
Totale del titolo II - Parte straordinaria .	17.676.798.950

RIASSUNTO PER CATEGORIE

CATEGORIA I. — Spese effettive (*Parte ordinaria e straordinaria*) .	3 447 178 950
CATEGORIA II — Movimento di capitali (*Parte straordinaria*)	47 500 000
	3.494.678.950

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

LEGGE 31 ottobre 1961, n. 1125.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

Nei limiti dello stanziamento inscritto al capitolo n. 35 dello stato di previsione annesso alla presente legge, il Ministro per l'industria e per il commercio è autorizzato ad erogare sussidi e premi diretti a promuovere e sostenere iniziative intese all'ammodernamento delle produzioni artigiane ed alla maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti, con le modalità fissate dall'articolo 2 della legge 30 giugno 1954, n. 358.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 ottobre 1961

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	SPESE GENERALI	
1	Stipendi ed altri assegni fissi al Ministro ed ai Sottosegretari di Stato (*Spesa fissa ed obbligatoria*)	10.600.000
2	Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari di Stato	6.000.000
3	Assegni ed indennità agli addetti al Gabinetto del Ministro ed alle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato	21.500.000
4	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale effettuate dal personale addetto al Gabinetto del Ministro ed alle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato	2.000.000
5	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero effettuate dal personale addetto al Gabinetto del Ministro ed alle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato	1.000.000
6	Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo e dei ruoli aggiunti dell'Amministrazione centrale: al personale inquadrato nei ruoli degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio e non utilizzato nei servizi di istituto, ed a quello comandato da altre Amministrazioni dello Stato (*Spesa fissa ed obbligatoria*)	968.700.000
7	Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e dei ruoli aggiunti dell'Amministrazione centrale, al personale inquadrato nei ruoli degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio e non utilizzato nei servizi di istituto, ed a quello di altre Amministrazioni dello Stato, che presta la propria opera nell'interesse del Ministero (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni)	105.000.000
8	Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo dell'Amministrazione centrale, ed a quello comandato da altre Amministrazioni dello Stato e relativi oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione (*Spesa fissa ed obbligatoria*)	22.000.000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962
9	Compensi per lavoro straordinario al personale non di ruolo dell'Amministrazione centrale, ed a quello di altre Amministrazioni dello Stato, che presta la propria opera nell'interesse del Ministero (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni)	1.500.000
10	Paghe ed altri assegni fissi al personale salariato non di ruolo dell'Amministrazione centrale e relativi oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione (*Spesa obbligatoria*)	5.650.000
11	Compensi per lavoro straordinario al personale salariato non di ruolo dell'Amministrazione Centrale ed a quello di altre Amministrazioni che presta la propria opera nell'interesse del Ministero (regio decreto 24 dicembre 1924 n. 2114 e art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585 e successive modificazioni)	500.000
12	Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, da corrispondersi al personale del Ministero ed a quello di altre Amministrazioni dello Stato per prestazioni e servizi resi nell'interesse del Ministero stesso (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	30.000.000
13	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale	10.000.000
14	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero	7.000.000
15	Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle relative famiglie	9.000.000
16	Gettoni di presenza e compensi ai componenti di commissioni (decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5)	10.500.000
17	Compensi per speciali incarichi conferiti ai sensi dell'art. 380 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3	1.100.000
18	Spese per accertamenti sanitari (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e legge 15 febbraio 1958, n. 46) (*Spesa obbligatoria*)	100.000
19	Spese di cura, di ricovero in istituti sanitari e per protesi nei casi di aspettative per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio — Indennizzo per la perdita della integrità fisica eventualmente subita dagli impiegati (art. 68 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3) (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
20	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	26.000 000
21	Rimborso forfettario all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato degli oneri e delle spese da essa sostenuti per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario (art. 1 della legge 29 novembre 1957, n. 1155)	3 924 770 000
22	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori (*Spesa obbligatoria*)	300 000
23	Fitto di locali	182 000 000
24	Manutenzione ordinaria dei locali, dell'arredamento e degli impianti del Ministero	14 000 000
25	Spese casuali	800 000
26	Spese per il servizio degli automezzi	6 500 000
27	Spese per la biblioteca — Acquisto di opere, libri e pubblicazioni — Abbonamenti a giornali e riviste estere e nazionali	8 000 000
28	Residui passivi perenti agli effetti amministrativi eliminati ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
		5.375.120.000
	DEBITO VITALIZIO E TRATTAMENTI SIMILARI	
29	Pensioni ordinarie e assegni di caroviveri (*Spesa fissa ed obbligatoria*)	417.000.000
30	Indennità per una sola volta, in luogo di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificati dall'art. 11 del regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
		417.000.000

Num.	CAPITOLI – Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962
	ARTIGIANATO E PICCOLE INDUSTRIE	
31	Contributo dello Stato nelle spese per il funzionamento dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (leggi 8 luglio 1950, n. 484 e 7 dicembre 1960, n. 1557)	300.000.000
32	Contributo all'Ente autonomo « Mostra mercato nazionale dell'artigianato » in Firenze (legge 8 luglio 1950, n. 484)	15.000.000
33	Contributo all'Istituto veneto per il lavoro in Venezia (legge 28 maggio 1959, n. 371)	15.000.000
34	Sussidi e premi diretti a promuovere l'incremento dell'artigianato e delle piccole industrie e a favorire la partecipazione a manifestazioni fieristiche, a mostre e convegni di carattere artigiano (legge 8 luglio 1950, n. 484)	35.000.000
35	Sussidi e premi diretti a promuovere e sostenere iniziative intese allo ammodernamento delle produzioni artigiane ed alla maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti	800.000.000
36	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni effettuate dai componenti della Commissione consultiva per l'artigianato e la piccola industria non appartenenti all'Amministrazione dello Stato (art. 9 del decreto ministeriale 24 giugno 1951)	200.000
37	*Indennità* e rimborso delle spese di trasporto per le missioni effettuate dai componenti il Comitato centrale dell'artigianato e delle sue sezioni (art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202)	9.000.000
38	Gettoni di presenza ai componenti il Comitato centrale dell'artigianato e delle sue sezioni (art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202 e decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5)	1.500.000
39	Spese per il funzionamento del Comitato centrale dell'artigianato e delle sue sezioni (art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202)	4.000.000
40	Spese per la redazione e la pubblicazione del Bollettino dell'artigianato (legge 25 luglio 1956, n. 860; art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202 e art. 21 del decreto ministeriale 7 marzo 1958; pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 maggio 1958)	5.500.000
41	Emolumenti da corrispondere ai membri, al personale di segreteria ed agli esperti del Comitato interministeriale incaricato dei finanziamenti speciali a piccole e medie industrie (art. 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623) (*Spesa d'ordine*)	*per memoria*
42	Spese per il funzionamento del Comitato interministeriale - e del relativo Ufficio di segreteria - incaricato dei finanziamenti speciali a piccole e medie industrie (art. 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623) (*Spesa d'ordine*)	*per memoria*
		1.185.200.000
	PRODUZIONE INDUSTRIALE	
	Industria	
43	Fabbricazione e rinnovazione di punzoni-tipo occorrenti per il marchio delle canne delle armi da fuoco portatili (art. 4 della legge 23 febbraio 1960, n. 186)	100.000
44	Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Ente nazionale serico (legge 11 luglio 1952, n. 964)	20.000.000
45	Spese per incoraggiamento e sussidi a studi, iniziative e ricerche intese a promuovere ed a favorire il progresso scientifico, tecnico ed economico in materia industriale e mineraria	15.000.000
46	Spese per l'esecuzione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1929, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, contro le frodi nella preparazione del caffè torrefatto, nonchè per la esecuzione della legge 9 aprile 1931, n. 916, sulla fabbricazione e la vendita del cacao e del cioccolato	300.000
47	Spese relative alla partecipazione dell'Italia al Consiglio internazionale dello stagno (legge 9 luglio 1956, n. 1013) (*Spesa obbligatoria*)	2.200.000
		37.600.000
	Combustibili liquidi	
48	Spese per incoraggiamento e sussidi a studi, iniziative e ricerche intese a promuovere ed a favorire il progresso scientifico, tecnico ed economico in materia petrolifera	13.000.000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962
49	Spese per campionatura ed analisi di prodotti petroliferi — Acquisto di strumenti tecnici	2.000.000
50	Spese per i servizi statistici, stampa di studi e di monografie in materia di petroli — Stampa di buoni di sdoganamento	5.000.000
51	Somma occorrente per la restituzione di contributi agli assegnatari dei documenti di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 4 gennaio 1951, n. 5, per la parte non utilizzata sui quantitativi assegnati (*Spesa obbligatoria*)	2.000.000
		22.000.000
	Stazioni sperimentali	
52	Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo delle stazioni sperimentali per l'industria (*Spesa fissa ed obbligatoria*)	76.000.000
53	Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo delle stazioni sperimentali per l'industria (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni)	6.000.000
54	Contributi e sussidi per laboratori e gabinetti scientifici delle stazioni sperimentali per l'industria (decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948, n. 718) . .	85.000.000
55	Contributi a favore delle stazioni sperimentali per l'industria, già a carico degli enti locali (regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e decreto del Capo del Governo 19 settembre 1931)	164.200
		167.164.200
	Brevetti per invenzioni, modelli e marchi	
56	Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi al personale che provvede alla collazione e revisione di bozze ed alla compilazione e revisione di lucidi per la stampa delle descrizioni e dei disegni dei brevetti per invenzioni industriali e dei riassunti delle descrizioni di cui all'art. 97 del testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per invenzioni industriali approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 (art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	6.000.000
57	Compensi speciali a favore del personale del Ministero e di quello di altre Amministrazioni statali, addetto ai lavori relativi ai ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio centrale brevetti (art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	1 500 000
58	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero effettuate dal personale dell'Ufficio centrale brevetti per l'esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e la Francia relativo ai marchi di fabbrica e di commercio ratificato con la legge 25 aprile 1957, n. 353	1 000 000
59	Indennità giornaliera al personale in servizio presso il centro meccanografico (art. 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324)	1 554 000
60	Spese per traduzioni e studi	200 000
61	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Ufficio centrale brevetti (art. 3 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238)	2 000 000
62	Spese per acquisto di pubblicazioni scientifiche, per lavori nell'interesse del servizio brevetti per invenzioni, modelli e marchi e spese per rilegature inerenti alla raccolta di atti riservati	500 000
63	Spese per l'Istituto nazionale per l'esame delle invenzioni	2 950 000
64	Spese connesse con la partecipazione dell'Italia all'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale (Convenzione d'Unione di Parigi del 20 marzo 1883 e successive revisioni, ratificata con la legge 15 dicembre 1954, n. 1322) (*Spesa obbligatoria*) . . .	4 500 000
		20.204.000
		246.968.200
	MINIERE	
65	Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo e dei ruoli aggiunti del Corpo delle miniere ed a quello a contratto tipo o comandato da altre Amministrazioni dello Stato (*Spesa fissa ed obbligatoria*) . . .	577.250.000
66	Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e dei ruoli aggiunti del Corpo delle miniere ed a quello a contratto tipo o comandato da altre Ammi-	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962
	nistrazioni dello Stato (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni)	45.000.000
67	Paghe ed altri assegni fissi al personale salariato del ruolo del Corpo delle miniere e relativi oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione (*Spesa obbligatoria*)	6.900.000
68	Compensi per lavoro straordinario al personale salariato del ruolo del Corpo delle miniere (regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114 e art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585 e successive modificazioni)	580.000
69	Compenso speciale al personale del Corpo delle miniere ai sensi della legge 14 novembre 1941, n. 1324 (*Spesa obbligatoria*)	300.000
70	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale effettuate nell'interesse del servizio delle miniere	120.000.000
71	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale effettuate da funzionari del Corpo delle miniere a spese di privati, relative ad istruttorie varie richieste in base alle disposizioni vigenti in materia di lavorazioni minerarie (legge 30 marzo 1893, n. 184, e relativo Regolamento 10 gennaio 1907, n. 152; regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive disposizioni) — Rimborsi ai privati di eventuali eccedenze sulle somme versate (*Spesa d'ordine*)	30.000.000
72	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero effettuate nell'interesse del servizio delle miniere	15.000.000
73	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per i trasferimenti del personale del Corpo delle miniere . .	3.000.000
74	Gettoni di presenza ai componenti del Consiglio superiore delle miniere (decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 gennaio 1947, n. 73 e decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5)	200.000
75	Indennità e gettoni di presenza ai componenti del Comitato tecnico per gli idrocarburi (decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e art. 41 della legge 11 gennaio 1957, n. 6)	4.300.000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962
76	Compensi per speciali incarichi conferiti ad esperti estranei all'Amministrazione dello Stato ai sensi dell'art. 40 della legge 11 gennaio 1957, n. 6	11.100.000
77	Spese, escluse quelle per il personale, per il funzionamento del Consiglio superiore delle miniere (decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 gennaio 1947, n. 73)	500.000
78	Spese, escluse quelle per il personale, per il funzionamento del Comitato tecnico per gli idrocarburi . . .	1.000.000
79	Spese per l'impianto, mantenimento, funzionamento e riscaldamento degli Uffici minerari, dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e delle sue Sezioni — Acquisto e riparazioni di macchine, di strumenti scientifici e di mobili — Acquisto di pubblicazioni scientifiche	31.000.000
80	Spese per l'impianto, mantenimento, funzionamento e riscaldamento del laboratorio chimico del Corpo delle miniere — Acquisto e riparazione di macchine e strumenti scientifici e di mobili, acquisto ed abbonamenti a pubblicazioni scientifiche e periodiche . . .	20.000.000
81	Spese per il mantenimento funzionamento e riscaldamento del Servizio geologico — Spese per la riparazione di mobili e materiali — Acquisto di mobili, macchine, apparecchi scientifici, acquisto ed abbonamento a pubblicazioni scientifiche e periodiche	18.000.000
82	Spese per il bollettino del servizio geologico e per la elaborazione di calcoli da parte dell'Istituto nazionale per le applicazioni del calcolo	1.250.000
83	Spese per statistica mineraria	7.000.000
84	Spese per la custodia, la manutenzione e la sicurezza delle miniere	15.000.000
85	Spese per il servizio degli automezzi in dotazione agli Uffici distrettuali minerari ed all'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e sue Sezioni	7.000.000
86	Spese per la redazione del bollettino ufficiale degli idrocarburi (art. 43 della legge 11 gennaio 1957, n. 6)	600.000
		914.980.000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962
	COMMERCIO	
	Commercio interno	
87	Incoraggiamenti per studi e pubblicazioni concernenti le organizzazioni del commercio interno	20.000.000
88	Contributi a favore di manifestazioni fieristiche d'interesse internazionale e nazionale per l'incremento economico della produzione e degli scambi (art. 1 della legge 18 marzo 1959, n. 133)	100.000.000
89	Spese per il funzionamento della Commissione centrale dei mercati (articoli 14 e 17 della legge 25 marzo 1959, n. 125)	10.000.000
90	Spese per informazioni commerciali	20.000.000
		150.000 000
	Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi	
91	Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo e dei ruoli aggiunti del Servizio metrico ed a quello comandato da altre Amministrazioni dello Stato (*Spesa fissa ed obbligatoria*)	362.700.000
92	Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e dei ruoli aggiunti del servizio metrico ed a quello comandato da altre Amministrazioni dello Stato (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni)	23.000.000
93	Paghe ed altri assegni fissi al personale salariato di ruolo addetto all'officina meccanica annessa all'Ufficio centrale metrico e relativi oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione (*Spesa obbligatoria*)	4.600.000
94	Compensi per lavoro straordinario al personale salariato di ruolo addetto all'officina meccanica annessa all'Ufficio centrale metrico (regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585 e successive modificazioni)	480.000
95	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale effettuate dal personale del Servizio metrico e da quello addetto agli Uffici metrici per il giro di verificazione periodica stabilito dal Regolamento sul servizio metrico approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242 e successive modificazioni (regio decreto 9 ottobre 1921, n. 1473 e decreti interministeriali 13 maggio 1948 e 7 febbraio 1952)	80.000.000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962
96	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per i trasferimenti del personale dell'Amministrazione metrica e per le assunzioni in servizio del personale di nuova nomina	2 200 000
97	Compensi agli insegnanti addetti al corso di tirocinio degli aspiranti ispettori (articoli 4 e 6 della legge 17 luglio 1954, n. 600)	400 000
98	Spese per il corso di tirocinio degli aspiranti ispettori metrici	250 000
99	Indennità di laboratorio ai saggiatori	100 000
100	Premi agli impiegati ed agenti municipali per prestazioni rese nell'interesse del Servizio metrico (articoli 5 e 6 della legge 17 luglio 1954, n. 600)	900 000
101	Acquisto, fabbricazione, riparazione e manutenzione del materiale metrico; funzionamento e manutenzione dell'officina meccanica, dei laboratori di metrologia e del laboratorio di saggio dei metalli preziosi, annessi all'Ufficio centrale metrico; bollatura di strumenti metrici	2.000 000
102	Manutenzione ordinaria dei locali	2.000.000
103	Spese di manutenzione ed esercizio degli automezzi di controllo in dotazione agli Uffici metrici (art. 2 della legge 17 luglio 1954, n. 600)	8 000 000
104	Spese di ufficio, di cancelleria, illuminazione e riscaldamento, trasporti e facchinaggi, forniture e manutenzioni di mobili e suppellettili per il servizio metrico .	10 000.000
105	Partecipazione al mantenimento dell'Ufficio internazionale dei pesi e misure in Parigi (convenzione internazionale di Sevres del 6 ottobre 1921, resa esecutiva con il regio decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2495) (*Spesa obbligatoria*)	4 500 000
106	Contributo per la partecipazione al mantenimento della Organizzazione internazionale di metrologia legale (convenzione internazionale del 12 ottobre 1955, resa esecutiva con legge 23 marzo 1958, n. 387) (*Spesa obbligatoria*)	2 500 000
107	Restituzione e rimborsi di diritti di verificazione (*Spesa d'ordine*)	*per memoria*
		503.630.000
		653.630.000

Num.	CAPITOLI – Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962
	UFFICI PROVINCIALI DEL COMMERCIO E DELL'INDUSTRIA	
108	Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo e dei ruoli aggiunti degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria (regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387) (*Spesa fissa ed obbligatoria*)	389.000.000
109	Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e dei ruoli aggiunti degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni)	24.100.000
110	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale	8.000.000
111	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per i trasferimenti del personale	4.000.000
112	Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle relative famiglie	1.000.000
113	Gettoni di presenza e compensi ai componenti di commissioni (decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5)	500.000
		426.600.000
	ASSICURAZIONI PRIVATE	
114	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale effettuate dal personale per ispezioni, accertamenti e verifiche nell'interesse del Servizio delle assicurazioni private	1.000.000
115	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero effettuate dal personale addetto al Servizio delle assicurazioni private	500.000
116	Spese relative ai rapporti e comunicazioni ufficiali, nonchè alla organizzazione e partecipazione ai convegni, congressi e conferenze nazionali e internazionali che interessano le assicurazioni (art. 14 della legge 11 aprile 1955, n. 294) (*Spesa d'ordine*)	3.500.000
		5.000.000

Num.	CAPITOLI – Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	SPESE GENERALI	
117	Contributo a favore del Comitato nazionale per l'energia nucleare (art. 18 della legge 11 agosto 1960, n. 933) (2ª delle 4 quote)	25.000.000.000
		25.000.000.000
	PRODUZIONE INDUSTRIALE	
	Industria	
118	Contributi in conto interessi da corrispondere agli Istituti ed alle Aziende di credito sui finanziamenti speciali a favore di medie e piccole imprese accordati in esecuzione degli articoli 4, 5 e 9 della legge 30 luglio 1959, n. 623 (2ª delle 15 quote annuali)	3.000.000.000
	Stazioni sperimentali	
119	Annualità da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione del mutuo di lire 300.000 da essa concesso alla stazione sperimentale per la industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 12 del decreto luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 896 (regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523) (quota capitale lire 5.882,43 e quota interessi lire 7.808,80) (42ª delle 50 annualità)	13.700
		3.000.013.700
	MINIERE	
120	Annualità, comprensiva di interessi, da corrispondere al Banco di Sicilia a titolo di rimborso della somma dallo stesso accreditata alla gestione liquidazione giacenze dell'Ente zolfi italiani per la erogazione del contributo statale nelle perdite derivanti dalla vendita delle giacenze di zolfo esistenti nei depositi dell'Ente predetto alla data del 15 luglio 1955 (art. 6 della legge 25 giugno 1956, n. 695) (6ª delle 10 annualità)	459.046.000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962
121	Annualità comprensiva di interessi, da corrispondere al Banco di Sicilia a titolo di rimborso della somma dallo stesso accreditata alla gestione liquidazione giacenze dell'Ente zolfi italiani per la erogazione dei contributi supplementari a favore delle miniere aventi costi di produzione superiori al costo tipo (art. 7 della legge 25 giugno 1956, n. 695) (6ª delle 10 annualità)	159.971.000
122	Spese per il completamento, l'aggiornamento e la pubblicazione della carta geologica d'Italia e dei relativi studi illustrativi (legge 3 gennaio 1960, n. 15) (2ª delle 10 quote)	240.000.000
		859.017.000
	COMMERCIO	
	Commercio interno	
123	Contributo a favore della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Gorizia per le spese di funzionamento del servizio di contingentamento e di ripartizione dei prodotti e materie prime immesse nella zona franca di Gorizia (*legge 1° dicembre 1948, n. 1438*, modificata e prorogata con la legge 11 dicembre 1957, n. 1226 e art. 2 della legge 17 ottobre 1952, n. 1502, modificato dalla legge 18 ottobre 1960, n. 1225)	12.000.000
124	Contributi in conto interessi sui finanziamenti concessi da Istituti di credito a favore delle medie e piccole imprese commerciali (legge 16 settembre 1960, n. 1016) (2ª delle 10 annualità)	300.000.000
		312.000.000
	COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI	
125	Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo, comandato da altre Amministrazioni (*Spesa fissa ed obbligatoria*)	7.845.000
126	Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo comandato presso il Comitato interministeriale dei prezzi (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni)	1.330.000
127	Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi al personale addetto al Comitato interministeriale dei prezzi ed a quello di altre Amministrazioni dello Stato per prestazioni rese nell'interesse del Comitato stesso (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	300.000
128	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale	3.500 000
129	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero	500 000
130	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per i trasferimenti di personale	300 000
131	Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle relative famiglie	250 000
132	Gettoni di presenza e compensi ai componenti di commissioni (decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5)	1 000 000
133	Compensi per speciali incarichi conferiti ad esperti e ad ispettori dei costi delle merci, dei servizi e delle prestazioni estranei all'Amministrazione dello Stato (art. 1 del decreto legislativo 22 aprile 1947, n. 283, art. 13 del decreto legislativo 15 settembre 1947, n. 896 e art. 380 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3)	7 200 000
134	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	1 000 000
135	Fitto di locali	200 000
136	Spese per il funzionamento del Comitato interministeriale dei prezzi	2 000 000
137	Spese per l'acquisto di monografie, riviste e giornali nazionali ed esteri e per provvedere a rilevazioni e pubblicazioni di notizie riguardanti l'andamento dei prezzi	1 000 000
		26.425 000

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese generali	5.375.120.000
	Debito vitalizio e trattamenti similari	417.000.000
	Artigianato e piccole industrie	1.185.200.000
	Produzione industriale	246.968.200
	Miniere	914.980.000
	Commercio	653.630.000
	Uffici provinciali del commercio e dell'industria	426.600.000
	Assicurazioni private	5.000.000
	Totale della categoria I — Parte ordinaria	9.224.498.200
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE	
	Spese generali	25.000.000.000
	Produzione industriale	3.000.013.700
	Miniere	859.017.000
	Commercio	312.000.000
	Comitato interministeriale dei prezzi	26.425.000
	Totale della categoria I — Parte straordinaria	29.197.455.700
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	CATEGORIA I — SPESE EFFETTIVE (Parte ordinaria e straordinaria)	38.421.953.900

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

LEGGE 31 ottobre 1961, n. 1126.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle partecipazioni statali, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 ottobre 1961

GRONCHI

— FANFANI — TAVIANI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	SPESE GENERALI	
1	Stipendi ed altri assegni fissi al Ministro ed al Sottosegretario di Stato (*Spesa fissa ed obbligatoria*)	7.500.000
2	Spese per i viaggi compiuti dal Ministro e dal Sottosegretario di Stato	2.500.000
3	Assegni e indennità agli addetti al Gabinetto del Ministro ed alla Segreteria particolare del Sottosegretario di Stato	22.000.000
4	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale effettuate dal personale addetto al Gabinetto del Ministro ed alla Segreteria particolare del Sottosegretario di Stato . . .	1.500.000
5	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero effettuate dal personale addetto al Gabinetto del Ministro ed alla Segreteria particolare del Sottosegretario di Stato	500.000
6	Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo e dei ruoli aggiunti, compreso quello comandato da altre Amministrazioni dello Stato (*Spesa fissa ed obbligatoria*)	165.100.000
7	Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e dei ruoli aggiunti, compreso quello comandato da altre Amministrazioni dello Stato (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni)	25.200.000
8	Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, compreso quello comandato da altre Amministrazioni dello Stato e relativi oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione (*Spesa fissa e obbligatoria*)	5.000.000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962
9	Compensi per lavoro straordinario al personale non di ruolo, compreso quello comandato da altre Amministrazioni dello Stato (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni)	800 000
10	Paghe ed altri assegni fissi, compresi gli oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione, agli operai giornalieri assunti con contratto di diritto privato (art. 3, ultimo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67 e art. 14 della legge 27 maggio 1959, n. 324)	5 000 000
11	Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale del Ministero e di altre Amministrazioni dello Stato, per prestazioni rese nell'interesse del servizio (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	22 000 000
12	Assegni personali spettanti ai sensi dell'art. 3, terzo comma, e dell'art. 4, primo comma, del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869 (*Spese obbligatorie*)	6 000 000
13	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale effettuate nell'interesse del Ministero	10 000 000
14	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero effettuate dal personale in servizio presso il Ministero	2 000 000
15	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per i trasferimenti al domicilio eletto del personale civile dell'Amministrazione collocato a riposo, nonchè delle famiglie del personale stesso deceduto in attività di servizio o dopo il collocamento a riposo	200 000
16	Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie . . .	1 500 000
17	Gettoni di presenza e compensi ai componenti di Commissioni (decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5)	10 000 000
18	Compensi per speciali incarichi professionali conferiti ai sensi dell'art. 8, 2° comma, della legge 22 dicembre 1956, n. 1589	2 000 000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962
19	Compensi per incarichi di studio conferiti ai sensi dell'art. 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3	28.000.000
20	Spese per accertamenti sanitari (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e legge 15 febbraio 1958, n. 46) (*Spese obbligatorie*)	100.000
21	Spese per cura, per ricovero in istituti sanitari e per protesi nei casi di aspettative riconosciute dipendenti da cause di servizio, nonchè indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita dal personale (art. 68 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3) (*Spesa obbligatoria*)	100.000
22	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	6.000.000
23	Rimborso forfettario all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato degli oneri e delle spese da essa sostenuti per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario (art. 1 della legge 29 novembre 1957, n. 1155)	380.000
24	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori (*Spesa obbligatoria*)	500.000
25	Fitto di locali	36.000.000
26	Manutenzione ordinaria dei locali, dell'arredamento e degli impianti del Ministero	3.000.000
27	Spese per l'esercizio degli automezzi	3.000.000
28	Spese per la biblioteca, acquisto di pubblicazioni scientifiche, riviste economiche, giornali italiani ed esteri	6.500.000
29	Residui passivi perenti agli effetti amministrativi eliminati ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spese obbligatorie*)	*per memoria*
30	Spese casuali	1.000.000
31	Spese di qualsiasi natura per la effettuazione di indagini, studi, rilevazioni, pubblicazioni, sostenute per la presentazione al Parlamento dei bilanci e delle relative relazioni programmatiche degli Enti autonomi di gestione (art. 10 della legge 22 dicembre 1956, numero 1589)	7.000.000
32	Spese per l'organizzazione e l'attuazione dei corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento culturale e tecnico dei funzionari ed impiegati del Ministero; per compensi ai funzionari docenti, per l'acquisto di materiale didattico e pubblicazioni ed altre occorrenze relative allo svolgimento dei predetti corsi	1.600.000
		381.980.000
	DEBITO VITALIZIO E TRATTAMENTI SIMILARI	
33	Pensioni ordinarie ed assegni di caroviveri (*Spese fisse e obbligatorie*)	1.800.000
34	Indennità per una sola volta in luogo di pensione ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificati dall'articolo 11 del regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
35	Indennità di licenziamento al personale non di ruolo e salariato (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
		1.800.000
	SPESE PER I SERVIZI ECONOMICI	
36	Spese per le statistiche concernenti i servizi delle partecipazioni statali (art. 3 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238)	1.000.000
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	SPESE PER I SERVIZI ECONOMICI	
37	Somma da corrispondere all'Ente Autonomo di gestione per le aziende termali in relazione alle esigenze di incremento e miglioramento del patrimonio termale e per la manutenzione straordinaria di esso (art. 8 della legge 21 giugno 1960, n. 649) (3ª delle 11 quote)	700.000.000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962
	CATEGORIA II — *Movimento di capitali*	
	PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI DIVERSI	
38	Somma occorrente per l'aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale « I.R.I » (art. 1 della legge 21 luglio 1960, n 785) (2ª delle 4 quote)	55.000.000.000
39	Partecipazione dello Stato all'aumento del capitale sociale della S.p A. Nazionale COGNE (legge 31 gennaio 1960, n. 34) (terza ed ultima quota)	1.000.000.000
40	Partecipazione dello Stato all'aumento del capitale della Società Mineraria Carbonifera Sarda (CARBOSARDA) (legge 16 luglio 1960, n. 756) (2ª delle 3 quote)	7.500.000.000
		63.500.000.000

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I — SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I — *Spese effettive*

Spese generali	381 980 000
Debito vitalizio e trattamenti similari	1 800 000
Spese per i servizi economici	1 000 000
Totale della categoria I della parte ordinaria	384.780.000

TITOLO II — SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA I — *Spese effettive*

Spese per i servizi economici	700 000 000
Totale della categoria I della parte straordinaria	700.000.000

CATEGORIA II — *Movimento di capitali*

Partecipazioni azionarie e conferimenti diversi	63 500 000 000
Totale della categoria II della parte straordinaria	63.500.000.000
Totale del titolo II Spesa straordinaria	64.200.000.000

RIASSUNTO PER CATEGORIE

CATEGORIA I — Spese effettive (*Parte ordinaria e straordinaria*)	1 084 780 000
CATEGORIA II — Movimento di capitali (*Parte straordinaria*)	63 500 000 000
TOTALE GENERALE	64.584.780.000

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

LEGGE 31 ottobre 1961, n. 1127.
Stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 ottobre 1961

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962

CAPITOLI Num.	Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962
	TITOLO I. — SPESE ORDINARIE	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE	
	SPESE GENERALI	
1	Stipendi ed altri assegni fissi al Ministro ed al Sottosegretario di Stato (*Spesa fissa ed obbligatoria*)	7.300.000
2	Spese per i viaggi del Ministro e del Sottosegretario di Stato .	9.000.000
3	Assegni ed indennità agli addetti al Gabinetto del Ministro ed alla Segreteria particolare del Sottosegretario di Stato .	21.000.000
4	Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo e dei ruoli aggiunti del Ministero ed a quello di altre Amministrazioni comandato (*Spesa fissa ed obbligatoria*)	734.900.000
5	Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e dei ruoli aggiunti del Ministero ed a quello di altre Amministrazioni comandato (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni)	83.000.000
6	Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo del Ministero ed a quello di altre Amministrazioni comandato e relativi oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione (*Spesa fissa ed obbligatoria*) . .	6.030.000
7	Compensi per lavoro straordinario al personale non di ruolo del Ministero ed a quello di altre Amministrazioni comandato (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni)	800.000
8	Paghe ed altri assegni fissi al personale salariato non di ruolo del Ministero e relativi oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione (*Spesa fissa ed obbligatoria*)	1.970.000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962
9	Compensi per lavoro straordinario al personale salariato non di ruolo del Ministero (regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585 e successive modificazioni)	120.000
10	Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale del Ministero ed a quello di altre Amministrazioni che presta la propria opera nell'interesse del Ministero stesso (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n 19)	30.000.000
11	Indennità giornaliera al personale in servizio presso il centro meccanografico (art. 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324) (*Spesa obbligatoria*)	2.604.000
12	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale	7.000.000
13	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero	30.000.000
14	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per i trasferimenti del personale di nuova nomina, di quello collocato a riposo e delle famiglie degli impiegati deceduti in attività di servizio	400.000
15	Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle relative famiglie	6.000.000
16	Gettoni di presenza e compensi ai componenti di commissioni (decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5)	2.000.000
17	Compensi per speciali incarichi conferiti ai sensi dell'art. 380 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .	500.000
18	Spese per accertamenti sanitari (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e legge 15 febbraio 1958, n. 46) (*Spesa obbligatoria*)	100.000
19	Spese per cura, per ricovero in istituti sanitari e per protesi nei casi di aspettativa per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio, nonchè indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita dal personale (art. 68 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3) (*Spesa obbligatoria*)	100.000
20	Spese, escluse quelle per il personale, per il funzionamento di commissioni e comitati	200 000
21	Spese per la biblioteca, per l'acquisto e rilegatura dei volumi	1 500 000
22	Acquisto di giornali, riviste e pubblicazioni varie; abbonamento ad agenzie di stampa estere e nazionali, nonchè a pubblicazioni quotidiane e periodiche italiane ed estere per i servizi del Ministero	2.580 000
23	Compensi per traduzioni	500 000
24	Spese inerenti ai rapporti con rappresentanze e delegazioni estere per questioni attinenti al commercio con l'estero	2.200 000
25	Spese per l'organizzazione e l'attuazione dei corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento culturale e tecnico dei funzionari ed impiegati del Ministero; per compensi ai funzionari docenti; per acquisto di materiale didattico e pubblicazioni ed altre occorrenze relative allo svolgimento dei predetti corsi	1 500 000
26	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	14.500 000
27	Rimborso forfettario all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato degli oneri e delle spese da essa sostenuti per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario (art. 1 della legge 29 novembre 1957, n. 1155)	641.910 000
28	Fitto di locali	123.500 000
29	Manutenzione ordinaria e piccoli adattamenti dei locali adibiti ad uso degli uffici del Ministero. Manutenzione degli arredamenti e degli impianti del Ministero . . .	6 000.000
30	Spese per il servizio degli automezzi	9 500 000
31	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori (*Spesa obbligatoria*)	50.000
32	Residui passivi perenti agli effetti amministrativi, eliminati ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*) .	*per memoria*
33	Spese casuali	2 000 000
		1.748.764.000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962
	DEBITO VITALIZIO E TRATTAMENTI SIMILARI	
34	Pensioni ordinarie e assegni di caroviveri (*Spesa fissa ed obbligatoria*)	97.000.000
35	Indennità per una sola volta, in luogo di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificati dall'art. 11 del regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
36	Indennità di licenziamento al personale non di ruolo (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
		97.000.000
	SVILUPPO DEGLI SCAMBI	
37	Sussidi alle Camere di commercio italiane all'estero (decreto luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1573) — Borse di pratica commerciale all'estero (legge 29 ottobre 1954, n. 1083)	250.000.000
38	Contributi all'Ufficio internazionale delle esposizioni in Parigi (regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 24, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 893) e ad organizzazioni ed istituzioni aventi per fine l'incremento dei traffici e dei rapporti commerciali con l'estero (legge 29 ottobre 1954, n. 1083)	14.200.000
39	Spese per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di informazione e di penetrazione commerciale all'estero	500.000.000
40	Spese per la tutela e lo sviluppo delle esportazioni italiane e per lo svolgimento di specifiche indagini di mercato, intese ad accertare nuove possibilità di sbocco ai prodotti italiani	1.150.000.000
41	Spese per convegni, conferenze e studi aventi per fine lo sviluppo dei traffici, del commercio e delle relazioni economiche e finanziarie con l'estero	4.000.000
42	Contributi per l'organizzazione di mostre all'estero e per la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni estere (legge 29 ottobre 1954, n. 1083)	2.215.000.000
43	Contributi per la redazione, la stampa e la distribuzione di pubblicazioni per la propaganda di prodotti italiani all'estero (legge 29 ottobre 1954, n. 1083) . . .	150.000.000
44	Contributi per l'incremento delle esportazioni dei prodotti dell'artigianato e per la organizzazione di mostre all'estero di prodotti artigiani (legge 29 ottobre 1954, n. 1083)	180.000.000
45	Contributo nelle spese di funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero (leggi 5 gennaio 1955, n. 7 e 10 dicembre 1960, n. 1558)	500.000.000
		4.963.200.000
	ACCORDI COMMERCIALI, VALUTE, IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI	
46	Contributo all'Ufficio internazionale per la pubblicazione delle tariffe doganali in Bruxelles (regio decreto 29 marzo 1891, n. 157, convertito nella legge 2 luglio 1891, n. 3751, e legge 25 giugno 1952, n. 1016)	3.800.000
47	Spese per studi, rilevazioni e indagini di carattere statistico-economico concernenti l'importazione, l'esportazione e i rapporti economici con l'estero	6.000.000
48	Spese per studi e lavori attinenti alle tariffe doganali italiane ed estere e alla relativa legislazione . . .	800.000
49	Spese riservate per informazioni concernenti la disciplina delle importazioni e delle esportazioni e dei rapporti economici con l'estero	3.500.000
50	Spese per la diffusione di notizie relative al commercio estero	800.000
		14.900.000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962
	TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	SPESE DIVERSE	
51	Spese per il funzionamento della Delegazione presso l'Ambasciata d'Italia a Washington e della Sezione acquisti di cui agli articoli 1 e 3 della legge 22 novembre 1954, n. 1127 (*Spesa d'ordine*)	200.000.000
52	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi posticipati sui prestiti e sui mutui accordati ad imprese individuali o in forma sociale o associata esercenti l'attività di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari (articoli 1 e 3 della legge 1° agosto 1959, n. 703) (3ª delle 18 quote)	166.700.000
		366.700.000

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese generali	1.748 764 000
	Debito vitalizio e trattamenti similari	97 000.000
	Sviluppo degli scambi	4.963 200 000
	Accordi commerciali, valute, importazioni ed esportazioni	14 900 000
	Totale della Categoria I - Parte ordinaria	6.823.864.000
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese diverse	366.700.000
	Totale della Categoria I - Parte straordinaria	366.700.000
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive* (Parte ordinaria e straordinaria)	7.190.564.000
	Totale generale	7.190.564.000

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

LEGGE 31 ottobre 1961, n. 1128.

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962.

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

Per l'esercizio finanziario 1961-62 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 250.000.000 per le sistemazioni difensive previste dalla legge 17 luglio 1954, numero 522, modificata dalla legge 25 luglio 1956, n. 859 e dalla legge 24 marzo 1958, n. 328.

Art. 3.

Per l'esercizio finanziario 1961-62 la somma di cui all'articolo 2 della legge 6 agosto 1954, n. 721, occorrente per provvedere alle momentanee deficienze di fondi delle Capitanerie di porto, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, è fissata in lire 20 milioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 ottobre 1961

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	SPESE GENERALI	
1	Stipendi ed altri assegni fissi al Ministro ed al Sottosegretario di Stato (*Spese fisse e obbligatorie*) . . .	27.000.000
2	Spese per i viaggi del Ministro e del Sottosegretario di Stato	3.000.000
3	Assegni e indennità per gli addetti al Gabinetto del Ministro e alla Segreteria particolare del Sottosegretario di Stato	21.500.000
4	Stipendi ed altri assegni fissi al personale civile di ruolo e dei ruoli aggiunti dell'Amministrazione centrale e periferica, compreso quello comandato da altre Amministrazioni (*Spese fisse e obbligatorie*) . .	1.001.159.000
5	Compensi per lavoro straordinario al personale civile di ruolo e dei ruoli aggiunti, compreso quello di altre Amministrazioni dello Stato in servizio presso il Ministero della marina mercantile (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni)	87.740.000
6	Retribuzioni, altri assegni fissi ed oneri previdenziali, a carico dell'Amministrazione, per il personale non di ruolo (*Spese fisse e obbligatorie*)	23.370.000
7	Compensi per lavoro straordinario al personale non di ruolo, compreso quello di altre Amministrazioni dello Stato in servizio presso il Ministero della marina mercantile (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni) . .	4.000.000
8	Paghe, altri assegni fissi ed oneri previdenziali, a carico della Amministrazione, per il personale salariato — Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (legge 18 marzo 1954, n. 61) (*Spese obbligatorie*)	91.556.900

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962
9	Paghe, altri assegni ed oneri previdenziali, per il personale operaio giornaliero reclutabile con contratto di diritto privato (art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67 e art. 14 della legge 27 maggio 1959, n. 324) . .	24.000.000
10	Compensi per lavoro straordinario al personale salariato (regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114 e art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1946, n. 585, ratificato con la legge 8 luglio 1950, n. 538 e successive modificazioni)	5.900.000
11	Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, da corrispondersi al personale dell'Amministrazione centrale e periferica compreso quello di altre Amministrazioni dello Stato in servizio presso il Ministero della marina mercantile, in relazione a particolari esigenze di servizio (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	12.000.000
12	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale, effettuate dal personale civile dell'Amministrazione centrale, compreso quello di altre Amministrazioni dello Stato in servizio presso il Ministero della marina mercantile. Trattamento di missione per un periodo applicativo presso le Capitanerie di porto ai funzionari di nuova nomina dell'Amministrazione centrale	14.500.000
13	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per i trasferimenti al domicilio eletto effettuati dal personale civile dell'Amministrazione centrale collocato a riposo, nonchè dalle famiglie del personale stesso deceduto in servizio o dopo il collocamento a riposo	500.000
14	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le misioni all'estero	3.700.000
15	Interventi assistenziali a favore del personale civile in servizio, di quello cessato dal servizio e delle relative famiglie	9.500.000
16	Indennità e gettoni di presenza ai componenti di Commissioni previste dal Codice della navigazione e dal relativo Regolamento rispettivamente approvati con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (*Spese obbligatorie*)	4.000.000
17	Gettoni di presenza e compensi ai componenti di Commisioni (decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5)	4.000.000
18	Spese per accertamenti sanitari (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e legge 15 febbraio 1958, n. 46) (*Spese obbligatorie*)	100 000
19	Spese per cura, ricovero in istituti sanitari e per protesi nei casi di aspettative per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio, nonchè indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita dal personale (art. 68 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3) (*Spese obbligatorie*)	100 000
20	Indennità e rimborso spese di trasporto ai membri, residenti fuori della Capitale, del Consiglio superiore della Marina mercantile — Gettoni di presenza ai membri del Consiglio superiore della Marina mercantile (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177)	3 000 000
21	Compensi ad estranei all'Amministrazione per inchieste, ricerche e studi ritenuti utili all'incremento dei traffici e delle industrie attinenti alla navigazione marittima e agli interessi del personale marittimo (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177), nonchè per studi ed inchieste sulla pesca nel nord Atlantico	2 200 000
22	Spese, escluse quelle per il personale, per il funzionamento di commissioni	400 000
23	Rimborso delle spese per prove testimoniali presso le commissioni di inchiesta sui sinistri marittimi (*Spese obbligatorie*)	300 000
24	Spese per il funzionamento del Consiglio superiore della marina mercantile — Acquisto di pubblicazioni . . .	1 500 000
25	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	9 000 000
26	Rimborso forfettario all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato degli oneri e delle spese da essa sostenuti per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario (art. 1 della legge 29 novembre 1957, n. 1155)	12 410 000
27	Spese di liti, arbitraggi e risarcimento di danni (*Spese obbligatorie*)	100 000
28	Fitto di locali e canoni d'acqua per l'Amministrazione centrale	13 500 000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962
29	Manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti vari dell'Amministrazione centrale	10.000.000
30	Spese casuali	3.000.000
31	Spese per il funzionamento e la manutenzione della biblioteca — Acquisto di pubblicazioni, riviste, periodici e quotidiani	2.000.000
32	Spese per il servizio automobilistico dell'Amministrazione centrale	14.000.000
33	Spese per le statistiche concernenti i servizi della Marina mercantile (art. 3 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238)	1.000.000
34	Residui passivi perenti agli effetti amministrativi, eliminati ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spese obbligatorie*) .	*per memoria*
		1.390.035.900
	DEBITO VITALIZIO E TRATTAMENTI SIMILARI	
35	Pensioni ordinarie e assegno di caroviveri (*Spese fisse e obbligatorie*)	770.000.000
36	Indennità per una sola volta, in luogo di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificati dall'art. 11 del regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spese obbligatorie*)	*per memoria*
37	Indennità di licenziamento al personale non di ruolo e salariato (*Spese obbligatorie*)	*per memoria*
		770.000.000
	SPESE PER LA MARINA MERCANTILE	
38	Sovvenzioni ad Istituti, Associazioni e Società varie che abbiano finalità attinenti alla Marina mercantile — Sussidi alla gente di mare, marinai e pescatori e alle loro famiglie	90.000.000
39	Contributo dello Stato alla spesa sostenuta dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara in conseguenza del riconoscimento, agli effetti delle prestazioni dalla stessa erogate ai propri iscritti, dei periodi di servizio militare e di navigazione mercantile, nonchè di quelli valutabili come tali, non coperti da contribuzione (art. 3 della legge 12 ottobre 1960, n. 1183) .	1.700.000.000
40	Contributo annuo a favore del « Centro internazionale radiomedico - C.I.R.M. » (legge 31 marzo 1955, n. 209 modificata dalla legge 6 luglio 1960, n. 679)	29.180.000
41	Spese eventuali per mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali e di marinai esteri indigenti (legge 24 maggio 1877, n. 3919 e accordo internazionale 8 giugno 1880) — Spese varie per soccorsi eventualmente prestati a navi pericolanti (articoli 69 e 101 del Codice della navigazione) — Spese per assistenza e rimpatrio di marinai nazionali ed esteri abbandonati ed indigenti sbarcati da navi nazionali (articoli 89, 197 e 363 del Codice della navigazione) — Spese per l'estrazione dei galleggianti sommersi e per la rimozione di materiale subacqueo che costituisce impedimento alla navigazione — Contributo alle spese di mantenimento dei fari del Mar Rosso (Convenzione internazionale 16 dicembre 1930, approvata con la legge 7 gennaio 1932, n. 140) (*Spese obbligatorie*)	1.000.000
42	Spese per gli accertamenti medici presso la Commissione centrale medica di 2° grado, disposti a seguito di ricorsi di marittimi di bassa forza, a mente del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1733	100.000
43	Spese per la concessione delle medaglie d'onore di lunga navigazione (decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 127 e decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 586)	12.000.000
44	Quota di concorso nella spesa di vigilanza dei ghiacci del Nord-Atlantico (Convenzione di Londra del 10 giugno 1948, approvata con legge 27 ottobre 1951, n. 1370) (*Spese obbligatorie*)	50.000.000
45	Contributo alle spese di funzionamento dell'organizzazione marittima internazionale (Convenzione internazionale di Ginevra del 6 marzo 1948, approvata con la legge 22 maggio 1956, n. 909) (*Spese obbligatorie*)	12.000.000
		1.894.280.000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962
	SPESE PER LE CAPITANERIE DI PORTO	
46	Stipendi ed altri assegni fissi al personale civile di ruolo delle Capitanerie di porto (*Spese fisse e obbligatorie*)	3.534.100
47	Retribuzioni, indennità di reggenza ed oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione per gli incaricati marittimi, i delegati di spiaggia e gli inservienti locali di porto (*Spese fisse e obbligatorie*)	35.800.000
48	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale, effettuate dal personale civile in servizio presso le Capitanerie di porto	2.000.000
49	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per i trasferimenti del personale civile in servizio presso le Capitanerie di porto	1.500.000
50	Stipendi ed altri assegni fissi agli ufficiali delle Capitanerie di porto ed agli ufficiali del Corpo Equipaggi Militari Marittimi « C.E.M.M. » - Categoria servizi portuali (*Spese fisse e obbligatorie*)	698.700.000
51	Ufficiali delle Capitanerie di porto in posizione ausiliaria e nella riserva — Indennità speciali annue (articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113) (*Spese fisse e obbligatorie*)	17.340.000
52	Indennità di alloggio agli ufficiali delle Capitanerie di porto	5.500.000
53	Compensi stazzatura galleggianti e delle navi a vela da corrispondersi agli ufficiali e sottufficiali delle Capitanerie di porto (art. 25 del regio decreto 5 aprile 1928, n. 929 e decreto ministeriale 7 ottobre 1948, n. 355)	100.000
54	Diritti, proventi e compensi spettanti al personale, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 869 (*Spese d'ordine*)	*per memoria*
55	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale, effettuate dal personale militare delle Capitanerie di porto	14.000.000
56	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per i trasferimenti del personale militare delle Capitanerie di porto	20.000.000
57	Interventi assistenziali a favore del personale militare in servizio, di quello cessato dal servizio e delle relative famiglie	2 700 000
58	Spese per i corsi di perfezionamento degli ufficiali — Crociere su navi mercantili (regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1865, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2319) — Spese per il corso dei sottotenenti di porto di nuova nomina presso l'Accademia navale di Livorno (art. 3 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 2068)	4 000 000
59	Illuminazione, riscaldamento e spese telefoniche	35 000 000
60	Fitto di locali, canoni e consumi d'acqua per le Capitanerie di porto	27 500 000
61	Manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti vari delle Capitanerie di porto	25 000 000
62	Spese per l'esercizio, il rinnovo e la manutenzione di mezzi di trasporto terrestri e nautici per le Capitanerie di porto	200 000 000
63	Caserme e corpi di guardia	4 000 000
64	Acquisto di attrezzi e pubblicazioni tecniche per i servizi delle Capitanerie di porto	9 000 000
65	Spese per il funzionamento delle stazioni marittime di Palermo, Civitavecchia e Manfredonia	10 500 000
66	Contributo al Consorzio del porto di Brindisi nelle spese di gestione della stazione marittima passeggeri (legge 4 febbraio 1958, n. 49)	3 000 000
		1.119.174.100
	SPESE PER I SERVIZI MARITTIMI	
67	Acquisto, manutenzione e custodia di boe d'ormeggio e di altri galleggianti adibiti al servizio portuale — Spese per la visita del materiale nautico delle Società sovvenzionate e per acquisto di carte nautiche e di pubblicazioni	300.000
68	Sovvenzioni alle Società assuntrici di servizi marittimi e compensi per speciali trasporti con carattere postale e commerciale	3.137.000.000
		3.137.300.000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962
	SPESE PER LA PESCA	
69	Spese relative all'esercizio dei mezzi nautici adibiti alla vigilanza sulla pesca	35.000.000
70	Contributo annuo a favore della « Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca - F.A.R.P. » (Legge 3 maggio 1955, n. 427 e legge 25 novembre 1960, n. 1518)	100.000.000
71	Contributo alle spese di funzionamento della Commissione internazionale della pesca nell'Atlantico nord-occidentale in dipendenza dell'Accordo firmato a Washington l'8 febbraio 1949 ratificato con legge 30 luglio 1952, n. 1092 (*Spese obbligatorie*)	3.300.000
72	Spese per la ricerca di nuovi banchi di pesca mediante campagne esplorative; per esperimenti sui sistemi di pesca e per l'acquisto, al medesimo fine, di nuovi macchinari, reti ed attrezzature da pesca; per sovvenzioni, borse di studio, indennità o premi ad enti o persone che partecipino a studi e ricerche nel campo della pesca e delle costruzioni navali per la pesca su iniziativa del Ministero della marina mercantile (art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 281)	20.000.000
		158.300.000
	SPESE DIVERSE	
73	Prestazioni del Registro italiano navale a favore del Ministero della marina mercantile	400.000
74	Versamento al Bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale dei proventi indicati nell'art. 1 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito nella legge 3 marzo 1932, n. 269, modificato con la legge 25 maggio 1939, n. 880 e art. 1279 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (*Spese d'ordine*)	*per memoria*
		400.000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	SPESE PER LA MARINA MERCANTILE	
75	Contributi previsti dalla legge 17 luglio 1954, n. 522, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento, modificata dalla legge 25 luglio 1956, n. 859 e dalla legge 24 marzo 1958, n. 328	13.000.000.000
76	Spese per le sistemazioni difensive previste dalla legge 17 luglio 1954, n. 522, modificata dalla legge 25 luglio 1956, n. 859 e dalla legge 24 marzo 1958, n. 328 . .	250.000.000
77	Contributo straordinario al Centro internazionale radiomedico C. I. R. M. (art. 2 della legge 6 luglio 1960, n. 679)	20.000.000
78	Contributo straordinario dello Stato alla Cassa nazionale per la previdenza marinara a regolazione degli oneri ad essa derivanti fino al 30 giugno 1959 per il riconoscimento, agli effetti delle prestazioni dalla stessa erogate ai propri inscritti, dei periodi di servizio militare di navigazione mercantile, nonchè di quelli valutabili come tali, non coperti da contribuzione (art. 4 della legge 12 ottobre 1960, n. 1183) . . .	2.400.000.000
		15.670.000.000
	SPESE PER LE CAPITANERIE DI PORTO	
79	Spese per l'organizzazione del servizio delle ostruzioni retali nei porti di preminente interesse commerciale (Legge 2 febbraio 1955, n. 32)	185.000.000
80	Spese per l'acquisto di mezzi nautici per le Capitanerie di porto	100.000.000
		285.000.000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962
	SPESE PER LA PESCA	
81	Concorso dello Stato negli interessi su operazioni di credito per la pesca (art. 93 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, art. 8 della legge 3 giugno 1935, n. 1281, art. 3 della legge 21 maggio 1940, n. 626, art. 3 della legge 10 gennaio 1952, n. 16, art. 1 della legge 15 marzo 1956, n. 237 e legge 25 novembre 1960, n. 1508)	8.000.000
	SPESE DIVERSE	
82	Spese (escluse quelle di personale) per la vigilanza ministeriale sull'attività delle Società di navigazione, effettuata ai sensi del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002, nonchè dei capitolati allegati alle convenzioni con le Società di navigazione di preminente interesse nazionale e con le Società esercenti le linee di navigazione di carattere locale (*Spese d'ordine*)	*per memoria*
83	Spese (escluse quelle di personale) per la vigilanza ministeriale sull'attività dei cantieri e degli stabilimenti di costruzioni navali nonchè per la concessione di contributi a favore di Enti e di Istituti di studio e di esperienze in materia di costruzioni, di architettura e di istruzione navale (leggi 8 marzo 1949, n. 75; 5 settembre 1951, n. 902; 30 giugno 1952, n. 774; 25 luglio 1952, n. 949; 17 luglio 1954, n. 522, modificata dalla legge 25 luglio 1956, n. 859 e dalla legge 24 marzo 1958, n. 328) (*Spese d'ordine*)	*per memoria*
84	Spese per le missioni del personale del Ministero della marina mercantile relative alla vigilanza ministeriale sull'attività delle Società di navigazione (regio decreto legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002 e capitolato allegato alle convenzioni fra lo Stato e le Società di navigazione, di carattere locale) (*Spese d'ordine*)	*per memoria*
85	Spese per le missioni del personale del Ministero della marina mercantile relative alla vigilanza ministeriale sull'attività dei cantieri e degli stabilimenti di costruzioni navali (leggi 8 marzo 1949, n. 75; 5 settembre 1951, n. 902; 30 giugno 1952, n. 774; 25 luglio 1952, n. 949; 17 luglio 1954, n. 522, modificata dalla legge 25 luglio 1956, n. 859 e dalla legge 24 marzo 1958, n. 328) (*Spese d'ordine*)	*per memoria*
86	Compensi speciali al personale del Ministero della Marina mercantile ed a quello di altre Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, per prestazioni eccezionali connesse con l'esercizio della vigilanza ministeriale sulla attività delle società di navigazione e sui cantieri e gli stabilimenti di costruzioni navali, effettuata per conto e nell'interesse delle società e dei medesimi cantieri e stabilimenti (regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002 e capitolati allegati alle convenzioni tra lo Stato e le società di navigazione di preminente interesse nazionale, nonchè alle convenzioni tra lo Stato e le società esercenti le linee di navigazione di interesse locale (leggi 8 marzo 1949, n. 75; 5 settembre 1951, n. 902; 30 giugno 1952, n. 774; 25 luglio 1952, n. 949; 17 luglio 1954, n. 522, modificata dalla legge 25 luglio 1956, n. 859 e dalla legge 24 marzo 1958, n. 328) (*Spese d'ordine*)	*per memoria*
87	Contributo dello Stato a favore della Cassa nazionale per la previdenza marinara previsto dall'art. 9 della legge 7 aprile 1941, n. 266, per il trattamento economico agli equipaggi delle navi catturate dal nemico o perdute o rifugiate in porti esteri o dell'ex Africa orientale italiana in conseguenza della guerra . . .	*per memoria*
		per memoria
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
	PARTITE CHE SI COMPENSANO CON L'ENTRATA	
88	Anticipazioni alle Capitanerie di porto per sopperire alle momentanee deficienze di cassa (legge 6 agosto 1954, n. 721)	20.000.000

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I. — SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — *Spese effettive*

Spese generali	1.390.035.900
Debito vitalizio e trattamenti similari	770.000.000
Spese per la Marina mercantile	1.894.280.000
Spese per le Capitanerie di porto	1.119.174.100
Spese per i servizi marittimi	3.137.300.000
Spese per la pesca	158.300.000
Spese diverse	100.000
Totale del Titolo I - Parte ordinaria	8.469.490.000

TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA I. — *Spese effettive*

Spese per la Marina mercantile	15.670.000.000
Spese per le Capitanerie di porto	285.000.000
Spese per la pesca	8.000.000
Spese diverse	*per memoria*
Totale della Categoria I della parte straordinaria	15.963.000.000

CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*

Partite che si compensano con l'entrata	20.000.000
Totale della Categoria II - Movimento di capitali	20.000.000
Totale del Titolo II - Parte straordinaria	15.983.000.000
Totale della parte ordinaria e straordinaria	24.452.490.000

RIASSUNTO PER CATEGORIE

CATEGORIA I. — Spese effettive (*Parte ordinaria e straordinaria*)	24.432.490.000
CATEGORIA II. — Movimento di capitali	20.000.000
Totale generale	24.452.490.000

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI